

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

UFFICIO DEL SINDACO

DECRETO n. 13 del 31/10/2018

OGGETTO: Revoca concessione cimiteriale ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 54 del 24/08/2018 l'amministrazione Comunale al fine di realizzare un collegamento originariamente previsto tramite scalinata, fra la parte sud-est del Cimitero di più recente realizzazione e l'area a nord-est già collegata al cimitero di più antica fattura, riteneva opportuno per motivi di carattere economico ma soprattutto legati alla sicurezza di utilizzo in ogni condizione meteorica, optare per la realizzazione di un varco nella muratura originale del cimitero tale da unire la parte sud-est del cimitero vecchio con il piazzale dell'area di nuova fattura;

Che tale previsione risultava vincolata alla presenza in loco di una sepoltura, in condizioni di parziale abbandono a conferma dalla verificata assenza di parenti o eredi prossimi ancora in vita, con alcuni elementi di buona fattura;

Che nella deliberazione di cui sopra l'amministrazione riteneva fattibile, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente, trattandosi di modificazione topografica del cimitero dettata da ragione di pubblico interesse, procedere, previa revoca della concessione cimiteriale con le modalità di cui all'art. 30 del Regolamento stesso, a spese dell'Ente, ad un'esumazione delle salme ivi sepolte ed alla deposizione delle ossa in idonee casettine ossario e successivo reinterro in un'area idonea al loro accoglimento, poco più ristretta e laterale al varco da aprire, con ricomposizione e conseguente pulizia dei manufatti costituenti l'attuale sepoltura;

Che nello specifico, con la revoca della concessione in essere, veniva, come da previsione regolamentare, concessa agli aventi diritto l'uso di altra area a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione

Che non essendo stato possibile rintracciare la concessione originaria e nello specifico, trattandosi di concessione perpetua, si intende considerare come tempo residuo spettante quello decorrente dal 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 26/10/1975 n. 803 (pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 22 del 26/1/1976) che disponeva, all'art. 93, "Le concessioni previste dall'art. 91, rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono a tempo determinato, e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo";

Dato atto che con la suddetta deliberazione si disponeva di dare avvio al procedimento di revoca della concessione cimiteriale riferita alla sepoltura contenente le seguenti salme:

- GIRARDI Alberto deceduto il 31/03/1900 all'età di anni 4
- GIRARDI Giovanni nato nel 1870 e deceduto nel 1930
- PESANDO Virginia nata nel 1873 e deceduta nel 1952
- GIRARDI Margherita nata il 11/07/1895 e deceduta il 04/08/1969

in attuazione delle previsioni dell'art. 30 del vigente Regolamento di polizia Mortuaria, al fine di permettere lo spostamento della sepoltura di cui alla concessione anzidetta necessaria per creare il collegamento essenziale per l'utilizzo del Cimitero stesso;

Che nello stesso atto si incaricava il Responsabile dell'Area Amm.v0-Contabile in qualità di responsabile del Procedimento di comunicare al concessionario l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, procedendo, nella constatata irreperibilità del concessionario o degli aventi titolo, alla sua pubblicazione sia all'albo pretorio dell'Ente che all'ingresso del cimitero per la durata di trenta giorni, come appunto previsto dal regolamento succitato;

Preso atto che in data 12/09/2018 è stato affisso all'Albo Pretorio ed all'ingresso del cimitero del Comune dal 12/09/2018 al 12/10/2018 un avviso pubblico che costituisce comunicazione di avvio del procedimento di revoca della succitata concessione cimiteriale;

Preso atto che non sono state presentate osservazioni, memorie scritte e documenti pertinenti il procedimento di revoca della succitata concessione cimiteriale;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 28/12/2017 ed in particolare l'art. 30 dello stesso che dettaglia le procedure inerenti la specifica questione;

Vista inoltre la Cassazione civile, Sez. II, 30 maggio 2003, n. 8804, la quale si è espressa in merito a tale condizione, affermando come: *"...Il diritto sul sepolcro già costruito è un diritto soggettivo perfetto, assimilabile al diritto di superficie, suscettibile di trasmissione "inter vivos" o di successione per causa di morte, e come tale opponibile agli altri privati, atteso che lo stesso nasce da una concessione amministrativa con natura traslativa – di un'area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere*

demaniale – che, in presenza di esigenze di ordine pubblico o del buon governo del cimitero, può essere revocata dalla p.a. nell'esercizio di un potere discrezionale che determina l'affievolimento del diritto soggettivo ad interesse legittimo...”.

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate

1. La revoca della concessione cimiteriale riferita alla sepoltura contenente le seguenti salme:
 - GIRARDI Alberto deceduto il 31/03/1900 all'età di anni 4
 - GIRARDI Giovanni nato nel 1870 e deceduto nel 1930
 - PESANDO Virginia nata nel 1873 e deceduta nel 1952
 - GIRARDI Margherita nata il 11/07/1895 e deceduta il 04/08/1969meglio indicata nella planimetria allegata al presente atto, in attuazione delle previsioni dell'art. 30 del vigente Regolamento di polizia Mortuaria, al fine di permettere lo spostamento della sepoltura di cui alla concessione anzidetta necessaria per creare il collegamento essenziale per l'utilizzo del Cimitero stesso;
2. Di concedere agli aventi diritto l'uso di altra area a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione e nello specifico, per il tempo residuo rispetto alla durata di novantanove anni considerando come tempo residuo spettante, non essendo stato possibile rintracciare la concessione originaria e nello specifico, trattandosi di concessione perpetua, quello decorrente dal 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 26/10/1975 n. 803 (pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 22 del 26/1/1976) che disponeva, all'art. 93, “Le concessioni previste dall'art. 91, rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono a tempo determinato, e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo;
3. Di individuare quale area idonea alla traslazione, quella a nord laterale al varco da aprire nell'area sud-est delle vecchie mura cimiteriali;
4. Di disporre la traslazione dei resti mortali il giorno **16/11/2018**, mediante l'esumazione delle salme ivi sepolte ed alla deposizione delle ossa in idonee cassette ossario e successivo reinterro con ricomposizione e conseguente pulizia dei manufatti costituenti l'attuale sepoltura;
5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio comunale ed all'ingresso del Cimitero per la durata di 15 giorni consecutivi;
6. la CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO avviato con provvedimento del Responsabile dell'Area Amm.vo-Contabile del 12/09/2018;

Contro il presente decreto è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (D.Lgs 104 del 02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

IL SINDACO
Geom. Adele Cotterchio

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto viene affisso all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal _____
Reg. Pubbl. n. _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO